



Sovraindebitamento: i rimedi del Codice della Crisi d'impresa per i consumatori



Parte II

La Liquidazione controllata del debitore



Co-funded by the
European Union

Modulo formativo realizzato nell'ambito del Progetto Debt Solve cofinanziato dalla Commissione Europea (EISMEA)
nell'ambito del Single Market Program

A cura dell'Avv. Francesco Luongo

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO



La liquidazione controllata



- E' il secondo rimedio specificamente previsto per il debitore consumatore in via alternativa o subordinata alla procedura di ristrutturazione
- Si tratta di una sostanzialmente di una cessio bonorum di tutto il suo patrimonio
- Non è richiesta la meritevolezza
- Il ricorso si presenta nelle stesse forme della procedura di ristrutturazione, anche senza l'ausilio di un difensore, ma con l'assistenza obbligatoria dell'OCC che, entro 7 giorni dall'incarico, informa Agenzia Entrate e gli altri uffici fiscali territoriali
- **Se il debitore è insolvente la domanda può essere presentata dai creditori, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, se l'ammontare dei debiti scaduti è superiore a euro 50mila**
- La procedura non si attiva se l'OCC, a richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori

L'apertura della liquidazione controllata



- Il Tribunale a seguito della richiesta dichiara con Sentenza l'apertura della liquidazione controllata
- Nomina il Giudice Delegato
- Nomina il liquidatore confermando l'OCC incaricato dal debitore salvo diverse valutazioni da motivare e comunicare al Presidente del Tribunale
- Ordina al debitore il deposito entro 7 giorni delle scritture contabili nonchè dell'elenco creditori
- Assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco un termine non superior a 60 giorni per l'ammissione al passivo a mezzo PEC

L'apertura della liquidazione controllata



- Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi
- Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle imprese
- Ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti


Il programma di liquidazione



- Il liquidatore dopo aver notificato la Sentenza di apertura della procedura, entro 90 giorni, completa l'inventario dei beni e redige il programma di liquidazione depositandolo in Cancelleria
- Entro 15 giorni possono essere proposte osservazioni dai creditori che, se ritenute fondate, comportano una riformulazione del “Progetto di stato passivo”
- In presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice Delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato
- Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato.

Azioni del liquidatore

- Il liquidatore, autorizzato dal Giudice Delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti
- Esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del Codice Civile.



Esecuzione del programma di liquidazione



- Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al Giudice Delegato
- Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione
- Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto
- Il Giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso al liquidatore.
- Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni.
- In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione

Chiusura della procedura di Liquidazione



- La procedura si chiude con decreto
- Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
- I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
- I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Le procedure “familiari”



- I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.
- Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto
- La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Co-funded by the
European Union

Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'Agenzia Eisma. Né l'Unione Europea né l'Eisma possono essere ritenuti responsabili per essi.